

STATUTO

dell'Associazione di PROMOZIONE SOCIALE "PIEMONTE BRICKS"

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "Piemonte Bricks"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "Piemonte Bricks", di seguito denominata "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, via Asinari di Bernezzo 87/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art.16.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - Stimolare e realizzare iniziative ludiche e culturali principalmente sul territorio piemontese e nazionale;
 - Promuovere la passione per le costruzioni LEGO®, favorendo l'interazione tra i Soci e con altre realtà simili.

Per conseguire i propri scopi potrà realizzare e distribuire materiale informativo e promozionale e potrà avvalersi di strumenti multimediali quali web, social network ecc.

Art. 3 - Attività dell'Associazione

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle specifiche norme che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, tra cui:
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- Attività culturali: promuovere la passione per le costruzioni LEGO® favorendo l'interazione tra i Soci e altre realtà simili, supportando i Soci nell'organizzazione di Eventi espositivi locali e nella partecipazione ad Eventi nazionali ed esteri;
- Attività associative: organizzare incontri tra i Soci per favorirne l'aggregazione, anche in occasione di ricorrenze particolari;

- Attività ricreative: creare forme di intrattenimento per bambini e adulti attraverso l'organizzazione di attività ludiche (workshop) con l'utilizzo dei mattoncini;
- Attività di supporto per autofinanziamento (senza scopo di lucro).

- 1 bis L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il C.D. dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate (entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria;
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - Erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche;
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibili alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei Soci dell'Associazione è ILLIMITATO, con un minimo pari a sette persone fisiche. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. L'Associazione è aperta a tutti coloro ne condividano scopi, attività istituzionali, spirito e ideali, che siano dotati di un irreprensibile condotta morale e civile con l'obbligo di astenersi da qualsiasi indebita esternazione pubblica o privata, lesiva per l'immagine dell'Associazione, per l'Associazione stessa o per i suoi Soci.
2. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta da parte del richiedente, contenente l'accettazione senza riserve del presente Statuto, l'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e l'impegno a versare la quota associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
3. In caso di rigetto della richiesta di ammissione (che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro **60 giorni** dalla data della deliberazione) è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci, da effettuarsi entro **60 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione;
4. In caso di accettazione, Il Consiglio direttivo ne dà comunicazione al richiedente, cura l'aggiornamento del libro Soci e consegna la tessera sociale, dopo che il nuovo Socio avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di Socio. La qualifica è intrasmissibile in nessun caso.
6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:
 - Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - Senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa entro i termini previsti dal regolamento;
 - Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operativa a partire dall'annotazione nel libro Soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I Soci si dividono in:
 - SOCI FONDATAORI: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;
 - SOCI ORDINARI: sono coloro che partecipano attivamente all'attività dell'Associazione, condividendone le finalità e operando secondo le loro capacità per il raggiungimento delle stesse;
 - SOCI SOSTENITORI: sono coloro che, pur non partecipando all'attività dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità e sono interessati a sostenerla;
 - SOCI ONORARI: sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono designati, in numero non superiore a tre per anno, dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio direttivo; vengono scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali.
I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
 - SOCI JUNIOR: sono i Soci di età inferiore ai 18 anni. Il loro diritto al voto si esprime attraverso chi ne esercita la patria potestà. Al compimento del diciottesimo anno di età diventano automaticamente Soci Ordinari.
3. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
 - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - Di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
4. I Soci sono tenuti:
 - All'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - Al pagamento nei termini della quota associativa (sono esclusi i Soci Onorari).

Art. 8 - Quota associativa

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine del 31 Gennaio dell'anno in corso, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione; è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; deve inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 15 giorni di anticipo e deve



contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può ricevere al massimo una delega.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli Amministratori non partecipano alle votazioni relative a deliberazioni di approvazione del bilancio ed a quelle che riguardano le loro responsabilità;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - Discute ed approva i programmi di attività;
 - Elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo (approvandone preventivamente il numero);
 - Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - Elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - Delibera sulle responsabilità dei membri degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti (preventivamente deliberata dal Consiglio direttivo), attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - Delibera sui ricorsi in caso di rieiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - Delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, che devono essere opportunamente documentati, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in proprio o per delega (sia in prima che in seconda convocazione).
3. Per deliberare eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione del proprio assetto Sociale occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 50% dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (sia in prima che in seconda convocazione).

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 sino a un massimo di 7 membri che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili al massimo per 3 mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario;
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione sarà ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - Delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto.
 - Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo elegge a tal funzione un membro;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni trimestre, e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci;
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente;
4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



ALLEGATO
STRATO A ACQUI TERME IL
AL N. 575 SERIE 3
ESSENTE AL SENSI ART. 11 C. 7
T.U. 26/4/1999 N. 131

12-08-2019

[Handwritten signature]

Il funzionario delegato *
Donatella Guazzo

[Handwritten signature]

* Firma su delega del Direttore Provinciale,
dott. Vincenzo Giglio